



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE

composta dai Signori:

Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore
Dott. Angela Scalise - Consigliere
Dott. Cesira D'Anella - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa in grado d'appello con citazione notificata il
25.5.2015 e decisa nella camera di consiglio del 12/10/2016

TRA

INTESA SAN PAOLO SPA con il patrocinio

dell'avv. e dell'avv.

ed

elettivamente domiciliato in MILANO,

presso il difensore avv. (

Appellante



E

**IN LIQUIDAZIONE, IN PERSONA DEL
LIQUIDATORE** con

il patrocinio dell'avv. FABIANI FRANCO ed elettivamente domiciliato in
VIA ALBERTOLLI 9 21100 COMO, presso il suo studio

Appellato

Oggetto: Contratti bancari

CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI:

FOGLIO DI CONCLUSIONI DI INTESA SANPAOLO S.P.A.

Voglia la Corte, in riforma della sentenza del
tribunale di Como in data 18.2.2015 depositata il 3.3.2015, così
giudicare:

In via preliminare:

Dichiarare prescritto ogni diritto fatto valere da (ora
in liquidazione).

In subordine:

Dichiarare le domande di ripetizione di indebito proposte da
in liquidazione) non provate e
comunque infondate e per l'effetto respingerle.



Condannare l'appellata a restituire ad Intesa Sanpaolo s.p.a. la somma di €uro 14.597,76 pagata in esecuzione della sentenza appellata.

Condannare l'appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Foglio di precisazione delle conclusioni per [] in liquidazione

Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, *contrariis reiectis*,

Respingere: le domande tutte *ex adverso* formulate dall'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa, confermando la impugnata sentenza n. [] del 18 febbraio 2015, resa dal Tribunale di Como, nella persona del G.U. dott. A. Canepa e condannare la appellante al pagamento di spese e competenze della causa di appello, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) IVA e CPA come per legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata in Cancelleria il giorno 03.03.2015

il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando nella causa n.

[] promossa da [] **IN LIQUIDAZIONE** contro

INTESA SAN PAOLO SPA ha così deciso:



Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

- 1) Condanna Banca Intesa San Paolo spa in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere a la somma di euro 9399,15 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
- 2) Condanna Banca Intesa San Paolo spa in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere delle spese di giudizio che si liquidano in euro 300,00 per spese ed euro 3500,00 per compenso professionale oltre IVA ed oneri di legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
- 3) Pone le spese di CTU a carico di Banca Intesa San Paolo spa in persona del legale rappresentante pro tempore.

La sentenza del Tribunale di Como, che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da INTESA SAN PAOLO SPA con atto di appello con il quale chiede la riforma della medesima sentenza sulla base dei seguenti motivi:

- A) ERRONEO RIGETTO DELL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
- B) ERRONEO RIGETTO DELL'ECCEZIONE DI CARENZA DI PROVA
- C) OMESSO ESAME DELL'ECCEZIONE DI LEGITTIMITÀ DELLA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE E DELLA RICHIESTA SUBORDINATA DI



CONVERSIONE DELLA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE IN
CAPITALIZZAZIONE SEMESTRALE O ANNUALE.

IN LIQUIDAZIONE si è costituita con comparsa del
26.10.2015 e ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata
sentenza.

La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 12/10/2016 .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Como ha accolto la domanda proposta da in
primo grado e ha condannato Intesa San Paolo spa a corrispondere la
somma di € 9.399,15 oltre le spese di lite. Il giudice di prime cure ha
rigettato l'eccezione di prescrizione avanzata da Intesa San Paolo spa sulla
base della lacunosità della documentazione fornita dalla Banca e relativa al
conto corrente di cui è causa. Difatti, il Tribunale ha ritenuto che
incombessse sull'istituto di credito l'onere di fornire la documentazione
relativa al conto corrente e alla prescrizione relativa alle operazioni e che, a
causa della lacunosità della documentazione stessa, non fosse possibile
ravvisare con certezza l'esistenza di rimesse aventi natura solutoria. Sulla
base di quanto detto, il Tribunale di Como ha applicato i principi di cui alla
sentenza SS. UU. n. 24418/2010, secondo la quale il termine di prescrizione
va computato dall'estinzione del rapporto, e ha rigettato l'eccezione di
prescrizione proposta dalla banca.



L'appellante ha sostenuto che, invece, il termine dal quale decorrerebbe la prescrizione sarebbe l'1.03.1999, poiché a partire da tale data il c/c avrebbe riportato un saldo attivo. Da tale circostanza la Banca deduce che le rimesse effettuate a partire da tale data avrebbero avuto carattere meramente solutorio e che, durante il corso del 1999, l'appellata avrebbe pagato tutte le somme annotate in precedenza a debito del conto. Pertanto, essendo stato l'atto di citazione notificato il 23.03.2011, la Banca ha dedotto l'intervenuta prescrizione.

Sul punto è sufficiente rilevare che la Banca avrebbe dovuto fornire prova della natura solutoria delle rimesse effettuate durante il 1999 per vedere accolta l'eccezione proposta. Difatti, non è possibile condividere la tesi dell'appellante che si basa su un ragionamento meramente presuntivo e sfornito di documentazione probatoria atta ad avvalorare quanto affermato. D'altronde, la consulenza tecnica esperita dà atto della lacunosità della documentazione in atti. In mancanza di prova, dunque, non è possibile accogliere l'appello sul punto che, peraltro, nulla aggiunge all'eccezione proposta in primo grado e rigettata dal giudice con congrua motivazione. Sulla base di quanto detto e in mancanza di prova contraria, il termine di prescrizione deve farsi decorrere dal momento di estinzione del rapporto, sulla base di quanto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza a Sezioni Unite n. 24418/2010. Per tutte le ragioni così esposte, questa Corte rigetta il primo motivo d'appello proposto da Intesa San Paolo spa e considera



assorbito il secondo, poiché, come detto sopra, è pacifico che l'onere di produrre gli estratti del conto incombesse sulla Banca. Difatti, giova ripeterlo, nell'ambito dei rapporti bancari in conto corrente la banca ha l'onere di produrre gli estratti a partire dall'apertura del conto, al fine di dimostrare il proprio diritto di credito, anche nell'ipotesi di azione di accertamento proposta dal correntista. E' altresì pacifico che l'istituto di credito è tenuto a produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del conto anche oltre il decennio, perché non si può confondere l'obbligo di conservazione della documentazione contabile con l'onere di fornire prova in giudizio del proprio credito. La produzione di estratti conto per una frazione temporale unilateralmente individuata dalla banca è radicalmente inidonea ad assolvere l'onere probatorio che sta a suo carico.

Infine, l'appellante ha sostenuto l'assoluta legittimità della capitalizzazione trimestrale o annuale degli interessi passivi.

L'appello sul punto è chiaramente infondato e va, pertanto, rigettato. Difatti, è ormai pacifico che gli interessi scaduti sono suscettibili di produrre interessi solo dal giorno di proposizione della domanda giudiziale o successivamente alla conclusione di una nuova convenzione pattizia, posteriore alla scadenza dei medesimi interessi, sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi, ex art. 1283 c.c. . D'altronde, la già citata sentenza della Suprema Corte resa a Sezioni Unite, n. 24418/2010, ha confermato l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi passivi,



dichiarando la nullità di qualsiasi tipo di previsione negoziale che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi, per contrasto con l'art. 1283 c.c..

Per tutte le ragioni così esposte, questa Corte rigetta l'appello anche su questo punto.

Ritenuto assorbito e in ogni caso rigettato ogni altro motivo d'appello, la sentenza del Tribunale di Como, deve essere integralmente confermata nei termini di cui al dispositivo e per i motivi di cui sopra.

Le spese di lite del grado d'appello, liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza, che è totale in capo a INTESA SAN PAOLO SPA.

PQM

La Corte

nella causa d'appello tra INTESA SAN PAOLO SPA

e IN LIQUIDAZIONE, IN PERSONA DEL
LIQUIDATORE rigetta

l'appello e conferma la sentenza n. : del Tribunale di Como
(estensore Dott. Canepa);

condanna

INTESA SAN PAOLO SPA a rifondere a IN
LIQUIDAZIONE le spese di lite, liquidate in € 4.000,00 complessivi, oltre
rimborso spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA, e CPA.

Così deciso in Milano il 12/10/2016.



Il Presidente estensore
Dott. Amedeo Santosuoso

